



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

UFFICIO AFFARI GENERALI

SEZIONE ACQUISTI E CONTRATTI

Affidamento del servizio di trasporto di apparecchi da intrattenimento sequestrati nel corso delle attività istituzionali svolte dall'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CIG Z263B41984

Articolo 1

Oggetto del servizio

La presente Trattativa Diretta ha per oggetto il servizio di trasporto di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S, sequestrati nel corso delle attività istituzionali svolte dal personale dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Segnatamente, la merce confiscata sarà prelevata presso i punti di sequestro e confisca situati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e successivamente consegnata al Deposito Reperti di Contrabbando sito in Adria (RO), Via Risorgimento n. 34/B.

Articolo 2

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di trasporto si articola in due fasi e sarà attivato "a chiamata" dai referenti dell'Ufficio dei Monopoli interessato, di seguito indicati:

- PITTELLI Ombretta: Tel. 0110369259/Mail: ombretta.pittelli@adm.gov.it
- ROSSI Elena : Tel. 0110369109/Mail: elena.rossi@adm.gov.it
- TASSINARIO Maria Rosa: Tel. 0110369661/Mail: mariarosa.tassinario@adm.gov.it
- PESAVENTO Ileana: Tel. 0110369599/Mail: ileana.pesavento@adm.gov.it

Mail Ufficio di Torino: monopoli.torino@adm.gov.it

Mail Ufficio di Alessandria: monopoli.alessandria@adm.gov.it

FASE 1

Con comunicazione e-mail, l'Ufficio interessato richiede all'operatore il prelievo degli apparecchi in questione indicando:

- l'indirizzo del luogo del prelievo;
- il numero di apparecchi da prelevare;
- eventuali altre indicazioni utili alla definizione del servizio.

16126 Genova, via Rubattino 4 – 10134 Torino, Corso Sebastopoli 3
010 8541 102-103-133-166-169 – 011 0369 140-256

dir.liguria-piemonte-valledaosta.pec.adm.gov.it / dir.liguria-piemonte-valledaosta.supporto.acquisti@adm.gov.it

ALLEGATOADM.DGDR0018.REGISTRO INTERNO.0000632.25-05-2023-R-1

In caso di ritiri presso punti diversi dalla città di Torino e Provincia, l'Ufficio dei Monopoli richiede la stima puntuale del servizio all'operatore.

L'Ufficio dei Monopoli segnala la richiesta di cui sopra e l'eventuale stima dei costi effettuata dalla Ditta alla Sezione Acquisti e contratti e per l'emissione dell'ordine giuridico.

La Ditta ritira gli apparecchi presso il punto di prelievo indicato dall'Agenzia e li deposita momentaneamente presso il magazzino della DT II – Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, sito in Torino, C.so Sebastopoli 3.

La merce giacerà nel suddetto magazzino fino al raggiungimento del numero di pezzi ritenuto sufficiente dall'Ufficio dei Monopoli per procedere alla successiva unica spedizione presso Deposito Reperti di Contrabbando sito in Adria (RO), Via Risorgimento n. 34/B.

FASE 2

L'Ufficio interessato, raggiunto un numero ritenuto congruo di apparecchi giacenti presso il Magazzino sito in Torino, C.so Sebastopoli 3, concorda con la Ditta gli estremi per il relativo trasporto presso il Deposito Reperti di Contrabbando sito in Adria (RO), Via Risorgimento n. 34/B e richiede alla Sezione Acquisti e Contratti l'emissione dell'Ordine giuridico per l'autorizzazione della spedizione.

Per entrambe le fasi, il ritiro dovrà essere effettuato al massimo:

- entro il quarto giorno lavorativo in caso di avvenuta ricezione via e-mail dell'Ordine entro le ore 14:00;
- entro il quinto giorno lavorativo in caso di ricezione della mail dell'Ordine dopo le ore 14:00.

Gli orari saranno concordati con l'Ufficio dell'Agenzia che ha richiesto il servizio.

In ogni caso il servizio dovrà essere eseguito in giorni lavorativi feriali nella fascia oraria 08:00-17:00.

La merce destinata al deposito di Torino, C.so Sebastopoli 3 dovrà essere consegnata in giornata mentre quella destinata al deposito di Adria (RO) al massimo **entro 3 giorni continuativi** dalla data di ritiro.

oooooooooooooooo

In entrambe le fasi del servizio sono ricomprese le operazioni di carico e scarico della merce a cura del fornitore con propri mezzi idonei.

Prima dell'esecuzione del servizio la Ditta comunicherà i riferimenti del mezzo che effettuerà il trasporto ed il/i nominativo/i del personale impiegato per il servizio di imballaggio, carico della merce e trasporto.

Tale comunicazione risulta necessaria per consentire i controlli propedeutici al rilascio delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'accesso negli spazi gestiti da questa Agenzia.

Il ritiro, trasporto e consegna saranno effettuati con automezzi, della portata ritenuta idonea dal Fornitore, conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di trasporto valori e dotati di sistema di radiolocalizzazione satellitare tramite GPS.

L'Impresa si impegna all'esecuzione del servizio con cura e diligenza ed è responsabile della merce da quando la prende in carico a quando la consegna, rispondendo della sua perdita e della sua avaria.

Articolo 3

Valore della fornitura e durata del contratto

I costi del servizio di ritiro degli apparecchi dai punti di sequestro e trasporto presso il magazzino dell'Agenzia, in Torino, C.so Sebastopoli 3, di cui alla fase 1, sono i seguenti, come specificato nell'offerta n. 54/23, effettuata dalla Ditta:

- € 200,00 per il ritiro e trasporto di uno o più apparecchi da ciascun punto di sequestro situato in Torino;
- € 250,00 per il ritiro e trasporto di uno o più apparecchi da ciascun punto di sequestro situato nella provincia di Torino;
- € 60,00 per impiego di 2° uomo.

Il servizio di ritiro e trasporto presso punti di prelievo situati in altre province, avverrà previa quotazione del servizio a cura del fornitore su richiesta dell'Ufficio dei Monopoli.

Il costo del servizio il trasporto degli apparecchi dal magazzino dell'Agenzia, in Torino, C.so Sebastopoli 3, al Deposito Reperti di Contrabbando sito in Adria (RO), Via Risorgimento n. 34/B, di cui alla fase 2, è di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun viaggio.

La durata del servizio viene stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla stipula del contratto.

Non è previsto il tacito rinnovo.

L'importo massimale previsto è di € 36.000,00 (trentaseimila/00), oltre I.V.A.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, l'importo complessivo stimato non fosse raggiunto, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori ventiquattro mesi (24), previa accettazione dell'operatore, nei limiti dell'importo residuo al momento della scadenza.

L'opzione di rinnovo del contratto potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 (venti) giorni prima del termine finale del contratto originario.

Il servizio viene affidato con la formula del "contratto aperto" e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la definizione a priori del *quantum* della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero e all'importo degli interventi effettuati in rapporto alle concrete esigenze e necessità dell'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. L'Affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG) **Z263B41984**

Articolo 4

Modalità di risposta alla Trattativa Diretta

L'offerta, **da effettuarsi esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MePA della seguente documentazione:

1. Foglio Patti e Condizioni, **allegato 1**, controfirmato digitalmente per accettazione;
2. dichiarazione di tracciabilità finanziaria, **allegato 2**, debitamente compilata e firmata digitalmente;
3. dichiarazione anticorruzione, **allegato 3**, debitamente compilata e firmata digitalmente;
4. Patto d'integrità, **allegato 4**, debitamente compilato e firmato digitalmente;
5. autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, **allegato 5**, debitamente compilato e firmato digitalmente;
6. informativa privacy, **Allegato 5**, per presa visione;
7. garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;

Art. 5

Garanzia per l'esecuzione del contratto

All'atto della stipulazione del contratto, la società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale (di euro 36.000,00), valida fino alla scadenza del contratto e comunque da prorogare fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso il pagamento delle penali previste dall'art. 14, fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 D.lgs. n. 50/2016.

L'importo della cauzione è ridotto per gli operatori economici, con le modalità indicate all'art. 93, comma 7. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà documentare il possesso dei requisiti contestualmente alla presentazione della garanzia, sulla base delle norme vigenti.

La garanzia dovrà essere costituita da fideiussione bancaria oppure da polizza assicurativa e sarà svincolata secondo quanto previsto nel contratto e dall'articolo 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione o la polizza assicurativa dovranno indicare espressamente il riferimento alla gara in oggetto, prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento incondizionato a prima richiesta con rinuncia del fideiussore alle eccezioni di cui all'art. 1944 e 1957, secondo comma c.c., entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

È applicabile il comma 18 dell'art. 35, D.lgs. n. 50/2016.

La polizza fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovrà essere emessa a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale II Liguria, Piemonte e Val d'Aosta sede di Genova – Via Rubattino, 4 16126 Genova.

La mancata costituzione della garanzia suddetta determina la decadenza dell'aggiudicazione.

La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 6

Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società fornitrice si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica,

derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Articolo 7

Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Articolo 8

Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura dovrà essere trasmessa **con frequenza mensile**, posticipata rispetto alla prestazione del servizio, e contenere:

- il numero dei viaggi effettuati da Torino ad Adria (RO);
- la descrizione dei servizi di ritiro, trasporto e handling presso ciascun punto di ritiro e relativo costo.

La fattura sarà emessa solo a seguito del rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia, che sarà inoltrato tramite posta elettronica, e dovrà essere intestata a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Piazza Mastai, 12, CAP 00153 ROMA

C.F. 97210890584, P.IVA 06409601009

ed esclusivamente inviata elettronicamente.

Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it. Si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è **CBOAH9**.

Split Payment

Si specifica che dal 1 luglio 2017 anche per le Agenzie fiscali viene applicato il meccanismo della "scissione dei pagamenti".

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- **n. contratto;**
- **sede;**
- **IBAN;**

- CIG.

L'Agenzia provvederà entro **trenta giorni** dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato comunicato.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata, il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione della "Comunicazione del Conto Dedicato" sulla base del fac-simile già inviato.

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del "contratto" e dalla sua integrazione.

La Società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale II - Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara CIG è **Z263B41984**.

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Articolo 11

Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 117 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art. 8, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Articolo 12

Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, il soggetto affidatario per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC) resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, per quel che riguarda questa Agenzia, dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Codice fiscale: 97210890584
Pec: dogane@pec.agenziadogane.it
Indirizzo: Piazza Mastai, 12, CAP 00153 ROMA

Articolo 13

Risoluzione anticipata del contratto

Nel caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto

Il contratto sarà, altresì, risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità.

Articolo 14

Penali

Salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove per qualsiasi ragione il servizio non fosse reso in modo puntuale e con regolarità, sarà applicata una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo in caso di mancato rispetto dei termini previsti sia per il ritiro che per la consegna del materiale oggetto di sequestro.

Nel caso in cui il ritiro richiesto non venga effettuato, saranno addebitati alla Ditta i costi sostenuti per il trasporto di beni con altro vettore.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Agenzia.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Agenzia procederà all'applicazione delle penali di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio, si fa rinvio all'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "Servizi - servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MePA.

Articolo 15

Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

Articolo 16

Informativa sui dati acquisiti – Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) (Modello allegato in consultazione alla trattativa diretta).

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede a Roma in Piazza Mastai 12, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99.

Articolo 17

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto" relative al Bando "Servizi - servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi)" presente sul MePA.

Articolo 18

Informazioni

Per informazioni relative al contratto è possibile contattare l'Ufficio Affari Generali- Sezione Acquisti ai numeri telefonici 0110369140 e/o all'indirizzo e-mail dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.acquisti@adm.gov.it.

Art. 19

Imposta di bollo

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto a imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972.

Art. 20

Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a Sistema del documento di Stipula generato dal Sistema stesso.

Art. 3

Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/1/2022, convertito con modifiche con Legge n. 25 del 28/3/2022, viene inserita la clausola di revisione dei prezzi prevista all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.

A partire dal secondo anno di esecuzione del servizio, è facoltà del Fornitore richiedere una sola volta la revisione del prezzo pattuito, tramite istanza da inoltrare via PEC all'indirizzo dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it riportante i documenti probatori comprovanti l'aumento dei costi sostenuti per l'esecuzione dello specifico servizio.

La Stazione appaltante si riserva di valutare, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, l'entità dell'aumento subito dal Fornitore e di riconoscere l'eventuale revisione del prezzo pattuito nel solo caso in cui, anche ai sensi dell'art. 1664 del codice civile, tale aumento sia superiore al 10% dell'importo pattuito per il singolo servizio. La revisione dei prezzi riguarderà l'importo eccedente tale 10%.

Analoga facoltà di revisione del prezzo, in diminuzione, è riconosciuta anche al R.U.P.

Articolo 21

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è il dott. Fabio Pacella, Direttore dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Dott. Davide Aimar

Documento firmato digitalmente

